



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI)

tel. 0565 63111 - pec. comunepiombino@postacert.toscana.it - P.IVA 00290280494

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VIncA

Delibera GC n. 92 del 02/04/2025 e s.m.i.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 LUGLIO 2025

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza comunale relativo all'“Impianto di molluscoltura off-shore del tipo long line nel golfo di Follonica in specchio acqueo demaniale di circa 85 ha - comune Piombino” della Venere Società Cooperativa a.r.l. ai sensi dell’art. 19 alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 43, 45 bis e 48 della L.R. 10/2010. Valutazioni tecniche del NTV

Soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma

Proponente: Venere Società Cooperativa a.r.l.

Autorità competente: Comune di Piombino

Il giorno 2 luglio 2025, alle ore 10:00, presso la sala riunioni del Comune di Piombino, al secondo piano di Palazzo Appiani, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione (di seguito NTV) per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza comunale relativo all'impianto in oggetto.

Il Dirigente del Settore Politiche ambientali e Demanio, Luca Favali, in qualità di Presidente, accerta che sono presenti:

- Ing. Stefano Vivarelli – Dirigente del Settore 4 Lavori Pubblici;
- Arch. Michela Carletti – Dirigente Settore 5 Pianificazione Territoriale ed Economica.

Risulta assente: Dott. Roberto Bertani – Azienda USL Toscana Nord Ovest.

ITER AMMINISTRATIVO - ISTRUTTORIA

- in data 30/04/2025, ns. prot. n. 18801, la Venere Società Cooperativa a.r.l. presentava al Comune di Piombino l'istanza di avvio del procedimento in oggetto;
- ai sensi dell'art. 45Bis della L.R.T 10/2010 l'autorità competente è il Comune di Piombino;
- in data 30/04/2025 veniva avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma;
- nei procedimenti di competenza comunale l'Autorità competente è la Giunta comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 92/2025;

- in data 05/05/2025 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale lo Studio preliminare ambientale con la documentazione tecnica ad esso allegata;
- in data 06/05/2025 veniva comunicato al Ministero Ambiente e Sicurezza energetica (ns. prot. n. 19781), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ns. prot. n. 19788), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l'Umbria (ns. prot. n. 19739), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ns. prot. n. 19741), all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, all'Agenzia delle dogane Ufficio di Livorno, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), alla Regione Toscana (ns. prot. n. 19680), al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, alla Provincia di Livorno, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (ns. prot. n. 19681 e 19896), alla Capitaneria di Porto di Livorno, all'Autorità portuale di Livorno, all'Autorità portuale di Piombino (ns. prot. n. 19682), al Comune di Follonica (ns. prot. n. 19757), al Comune di Scarlino (ns. prot. n. 19684), a ENEL distribuzione S.p.A., a Terna S.p.A., SNAM (ns. prot. n. 19685), e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici e Servizio Politiche ambientali dell'Ente l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;
- ai sensi dell'art. 19, comma 6, della parte seconda al D.Lgs 152/2006, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione;
- ai sensi dell'art. 19, comma 6 bis, della parte seconda al D.Lgs 152/2006, l'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine della pubblicazione o, nei casi di cui al comma 6, di cui al punto precedente, l'autorità competente deve adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richieste. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. ((La comunicazione di cui al periodo precedente)) è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- ai sensi dell'art. 19, comma 7, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda;
- in data 16/05/2025, ns. prot. n. 21182/2025, perveniva il Parere Terna;
- in data 27/05/2025, ns. prot. n. 22939/2025, Snam Rete Gas S.p.A, centro di Massa distaccamento di Follonica, inviava il proprio parere di competenza;
- in data 03/06/2025, ns. prot. n. 24602/2025, perveniva il parere di Snam Energy Terminals;
- in data 05/06/2025, ns. prot. n. 24993/2025, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto;

- in data 10/06/2025, ns. prot. n. 25474, venivano richieste integrazioni al Proponente in merito a quanto richiesto nel parere di ARPAT;
- in data 12/06/2025; ns. prot. n. 26057, pervenivano le integrazioni del Proponente;
- in data 11/06/2025, ns. prott. n. 26126, 26130 veniva convocato il NTV del Comune di Piombino per la data odierna;
- in data 27/06/2025, ns. prot. n. 28460/2025, perveniva il parere di Snam Energy Terminals come integrazione e aggiornamento di quanto già trasmesso in data 03/06/2025.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale POSTUMA in oggetto riguarda un impianto di molluschicoltura già esistente ed è stato richiesto dal Proponente al fine di conformarsi alla normativa ambientale (All. IV della Parte Seconda del D-Lgs 152/2006 e art. 52 LR 10/2010).

Per quanto dichiarato dal Proponente nello Studio Preliminare Ambientale, si tratta di un impianto di molluschicoltura in mare aperto tipo "off-shore" costituito da 10 filari di lunghezza media 1000 m, ogni filare è ormeggiato attraverso n. 7 corpi morti collegati a circa due metri dalla superficie con cime e boe galleggianti. L'area marina interessata dall'allevamento, situata nel Golfo di Follonica, ha un fondale che va dai 10 ai 14 m, è caratterizzata da correnti variabili di 1 - 5 nodi/h e dall'esposizione a venti del secondo e terzo quadrante.




Figura 1. Localizzazione dell'impianto di mitilicoltura della Cooperativa Venere (Fonte: Studio Preliminare Ambientale del Proponente) [coordinate espresse in gradi primi e millesimi di secondi]

Lo specchio acqueo complessivamente occupato è di circa 85 Ha, di cui circa 58 di vero e proprio allevamento, circa 8,9 Ha di stabulazione e la rimanente parte, pur attrezzata, viene lasciata libera come area di rispetto per la stabulazione. L'allevamento dei mitili (mitilicoltura) della Cooperativa Venere viene effettuato mediante il sistema a filari galleggianti o long-line tipico del mare aperto (off-shore). L'allevamento viene condotto utilizzando calze di materiale plastico: reti tubolari, dentro e intorno alle quali aderiscono e crescono le cozze, dal seme, ai giovanili, agli adulti fino al raggiungimento della taglia commerciali. Si tratta di un sistema galleggiante, costituito da punti cementizi di ancoraggi, chiamati anche "corpi morti", collegati a delle travi o ventie che a loro volta vengono tenute in sospensioni da delle boe.

Le reste, ossia le calze che contengono il seme (giovani mitili di 1-2 cm di lunghezza), vengono immerse in acqua ad una distanza che varia da 0,5 a 2 m l'una dall'altra lungo la trave. Dopo 2 - 3 mesi dalla prima immersione delle reste si procede ad una ispezione per verificare la necessità di reincalzo che consiste nella suddivisione meccanica dei mitili in funzione della taglia e nella successiva ricollocazione, a densità ottimale, in diverse calze con maglie di maggiori dimensioni. Una volta raggiunta la taglia di vendita, l'imbarcazione accosta alla trave e si ormeggia agganciandosi ad esso e sollevandolo. Il personale addetto all'impianto, posizionato sulla motobarca, che procede parallela alla trave, estrae le reste dall'acqua per mezzo dell'apposito dispositivo meccanico (verricello). Le reste vengono issate a bordo per mezzo di un nastro salparesta idraulico. Successivamente le reste estratte dall'acqua sono

sottoposte a lavorazione sull'imbarcazione. I mitili vengono riversati in una macchina sgranatrice che ha il compito di separare gli animali tenuti insieme dai filamenti di bisso da loro stessi prodotti. Grazie al sistema di lavaggio con acqua di mare di cui è dotata la sgranatrice, vengono eliminate le impurità. Le operazioni di confezionamento ed etichettatura vengono effettuate a bordo dell'imbarcazione asservita all'impianto riconosciuta quale CSM dal Ministero della Salute, secondo quanto previsto dal Reg. CE 853/2004.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- L. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- D.M. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 - "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome";
- L.R. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- la D.G.C. n. 303 del 13/11/2024 - "Aggiornamento e determinazione oneri istruttori e tariffe per procedimenti/servizi di competenza del Settore politiche ambientali";
- la D.G.C. n. 92 del 02/04/2025 - "Modifica alle funzioni e al funzionamento del nucleo tecnico di valutazione comunale (NTV)".

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI TECNICHE DI COMPETENZA

Premesso che:

- Venere Società Cooperativa a.r.l., P.IVA 01621950490, è titolare dell'autorizzazione per anticipata occupazione n. 1 del 09/02/2017 per l'area di mare su cui ricade l'impianto già esistente;
- il progetto in esame interessa un impianto di molluschicoltura già esistente dal 2017;
- alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto di cui all'art. 111 del D.Lgs. 152/2006 che "individui i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura".

Dato atto che:

- l'autorizzazione per anticipata occupazione è stata rilasciata in data 09/02/2017;
- fino al 2025 non è stata effettuata da parte della Venere Società Cooperativa a.r.l. alcuna istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA;
- il procedimento è stato avviato su istanza di parte della Venere Società Cooperativa a.r.l. presentata al Comune di Piombino in data 30/04/2025, ns. prot. n. 18801;
- nello Studio Preliminare Ambientale, il Proponente dichiara che *"la pratica si è resa necessaria al fine di regolarizzare una posizione produttiva della committente in essere dal 2017, che insiste in uno specchio acqueo in regime di anticipata occupazione, propedeutico ad una concessione demaniale, oltre che sanare una serie di imprecisioni tra la domanda di concessione ed il reale assetto dello specchio acqueo stesso. Il presente progetto, in considerazione della norma vigente e fosse di nuova realizzazione, in quanto tale non rientrerebbe sicuramente tra quelle categorie di lavori per le quali è obbligatoria una valutazione del V.I.A. (si vedano in tal senso le direttive CEE ed il recente Dpr 11.02.1998 di modifica del precedente D.P.C.M. 10.08.88 n. 377 - Legge 08/07/86 n. 349 che hanno recepito*

le direttive europee in l'Italia). La taglia e la tipologia delle opere non è certo ricadere neanche tra quelle soggette al vincolo d'approvazione di cui Legge Regionale 10/2010 e succ., in attuazione della Legge nazionale, sull'Impatto Ambientale. L'allegato B3 al punto d), tra i progetti da sottoporre a verifica di competenza Comunale (Art. 45, comma 4) recita, infatti "piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 Ha", chiaramente tarato su impianti intensivi "terrestri" [...] Dal momento che l'impianto opera in regime di anticipata occupazione dal Febbraio 2017, con inizio attività nel Luglio 2017 (Ordinanza 57/17 del 26.6.2017) e con vendite iniziate nel Luglio 2018, ed all'epoca la normativa non specificava chiaramente la distinzione tra allevamenti intensivi ed estensivi, prevedendo la assoggettabilità generalizzata a VIA degli stessi, si vuole in questa sede fornire una descrizione del progetto e delle sue implicazioni ambientali, secondo le linee guida regionali predisposte in attuazione della stessa L.R. 10/2010, al fine di attivare in ogni caso una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA Comunale in forma POSTUMA";

- la normativa nazionale in merito ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ha subito alcune modifiche e integrazioni dal 2017 ad oggi, in particolare fino al 16/06/2017, l'allegato IV, punto 1, lettera e), alla parte seconda, del Dlgs. 152/2006 prevedeva che dovessero rientrare tra i "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni" tutti i progetti di "piscicoltura per superficie oltre i 5 ettari", senza definire la tipologia progettuale. Con D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 veniva specificata la forma dei progetti di piscicoltura da sottoporre a verifica di assoggettabilità, sostituendo la citata lettera e) con "impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari". Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 si applicavano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017;

- tra le FAQ del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sono presenti alcune indicazioni utili sull'interpretazione della tipologia progettuale "[...] *Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari*" al fine di chiarire, come riportato dallo stesso Ministero nella FAQ, i "[...] *dubbi in merito alle relazioni tra il termine acquacoltura e piscicoltura*". Il Ministero specifica che: "*Il termine acquacoltura si riferisce all'allevamento di qualsiasi organismo acquatico in acque dolci o marine. Include alghe, molluschi, crostacei e pesci. Il termine piscicoltura è usato indifferentemente con acquacoltura sebbene si riferisca tipicamente all'allevamento di pesci. Il termine "Piscicoltura intensiva" pertanto si riferisce a un sottoinsieme delle attività di acquacoltura ove la biomassa prodotta va oltre quella che potrebbe essere naturalmente sostenuta senza fornire nutrimento aggiuntivo. Molte delle specie allevate in maniera intensiva possono anche essere allevate in maniera estensiva senza fornire nutrimento aggiuntivo, a condizione che la densità di allevamento sia inferiore e che gli spazi delimitati coprano un'area più ampia per soddisfare il naturale fabbisogno alimentare. Questo è spesso il caso di pesci d'acqua dolce come la carpa. Gli allevamenti di alghe e molluschi sono tipicamente forme estensive di acquacoltura. Considerando che la piscicoltura rappresenta un sottoinsieme delle attività di acquacoltura che includono l'allevamento o coltura di qualsiasi organismo acquatico in acque dolci, salmastre o marine (pesci, molluschi, crostacei, echinodermi, alghe, ecc.), il discriminio è rappresentato - secondo la risposta del Ministero - dalle caratteristiche dell'allevamento, che può essere di tipo intensivo, come sopra descritto e tipicamente attribuibile all'allevamento di pesci, ovvero di tipo estensivo, caratterizzato dall'assenza di somministrazione di mangime artificiale o di altre sostanze o sistemi di gestione, in condizioni tali da consentire agli organismi allevati di soddisfare le proprie esigenze trofiche utilizzando le risorse naturali. Quest'ultimo tipo di allevamento, come peraltro indicato dalla Commissione europea, è tipicamente associato a molluschi e ad alghe. Sulla base degli indirizzi comunitari, peraltro condivisi con altre competenti autorità nazionali (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) è possibile affermare che il campo di applicazione della tipologia progettuale di cui al punto 1.e) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 è limitato agli allevamenti intensivi di pesci, escludendo pertanto gli allevamenti tipicamente estensivi di altre specie quali molluschi, crostacei, alghe*";



- per quanto riportato nelle FAQ del Ministero “il discriminante” per la verifica di assoggettabilità a VIA è rappresentato dalle caratteristiche di intensità o estensività dell’allevamento che dall’analisi normativa risulta essere stato introdotto nel mese di luglio del 2017, qualche mese dopo il rilascio dell’autorizzazione per anticipata occupazione;

- nel maggio del 2016, il Comune di Piombino ha avviato e concluso un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA riguardante proprio un altro impianto di allevamento di mitili del tipo long line collocato sempre a mare e per il quale ha deciso con D.G.C. n. 184 del 06/07/2016 di escluderlo con prescrizioni dalla successiva procedura di valutazione di impatto ambientale.

Considerato che:

- l’istanza presentata dalla Venere Società Cooperativa a.r.l., P.IVA 01621950490 è corredata da:

- a) Studio preliminare ambientale;
 - b) elaborato grafico di inquadramento dell’area e rappresentazione dell’impianto;
 - c) elaborato afferente alla compatibilità e coerenza degli interventi di progetto con le necessarie attività di bonifica o messa in sicurezza di cui alla parte quarta del d.lgs.152/2006;
 - d) altri allegati utili;
 - e) dichiarazione del valore delle opere;
 - f) copia del versamento dei diritti di istruttoria;
 - g) dichiarazione sostitutiva imposta di bollo;
 - h) procura firmata al tecnico incaricato;
- tutti i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA sulle attività di piscicoltura presenti nel mare antistante il Comune di Piombino hanno stabilito di non assoggettare i progetti degli impianti a valutazione di impatto ambientale;

Preso atto che:

- tutta la documentazione presentata da Proponente è stata pubblicata sul sito web dell’autorità competente;
- è stata effettuata la fase di consultazione del pubblico, delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati dal procedimento;
- sono pervenuti solo i pareri di Terna, Snam Rete Gas S.p.A, Snam Energy Terminals e ARPAT;
- tutti i pareri pervenuti in fase di consultazione sono stati pubblicata sul sito web dell’autorità competente;
- non sono pervenute osservazioni.

Tenuto conto dei pareri e contributi tecnici pervenuti che si allegano alla presente.

Considerato altresì che:

- a seguito del parere di ARPAT sono state richieste integrazioni al Proponente in data 10/06/2025, ns. prot. n. 25474
- in data 12/06/2025; ns. prot. n. 26057, pervenivano le integrazioni del Proponente.
- che Snam Energy Terminals ha integrato il proprio parere di competenza confermando che provvederanno a “riesaminare il punto di installazione della strumentazione marina in modo da evitare l’interferenza con l’impianto di molluschicoltura offshore nel Golfo di Follonica”

Considerata la documentazione presentata dal Proponente, compresa la documentazione integrativa.

Rilevata che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente.

Il NTV a seguito di un'ampia discussione, per quanto dichiarato dal proponente nello Studio preliminare ambientale e per quanto sopra, **valuta non necessario** sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale **e ritiene** tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, di formulare le seguenti prescrizioni:

1. la Venere Società Cooperativa a.r.l., P.IVA 01621950490, deve, oltre a quanto dichiarato nel capitolo "Piano di monitoraggio" dello Studio preliminare ambientale, effettuare un monitoraggio per tutta la durata dell'allevamento con frequenza annuale (preferibilmente in autunno) tramite:

- ispezione subacquea e videoriprese sui fondali sottostanti la zona di allevamento, da effettuarsi su una superficie ritenuta rappresentativa;
- analisi granulometriche dei sedimenti e delle comunità macrozoobentoniche in almeno 3 stazioni localizzate sui fondali sottostanti la zona di allevamento.

I risultati dei monitoraggi devono essere tempestivamente inviati al Comune di Piombino e ad ARPAT.

Soggetto competente al controllo: ARPAT.


2. la Venere Società Cooperativa a.r.l., P.IVA 01621950490, deve mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché le procedure di raccolta, stoccaggio e conferimento dei rifiuti dell'impianto in oggetto siano effettuate ai sensi e nel rispetto delle normative di settore vigenti.

Soggetto competente al controllo: ARPAT.

Il Presidente del NTV dichiara terminati i lavori del NTV alle ore 11:00.

Visto, letto e sottoscritto

Luca Favali



Stefano Vivarelli



Michela Carletti

